SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2143

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SIGNORELLI, MACERATINI, RAMPONI, MAIORCA, BAIOLETTI e CASILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1995

Modifica dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, recante norme relative all'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – Nel corso dell'anno 1986 il legislatore, nell'intento di perequare l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo appartenenti al ruolo speciale a quello degli ufficiali di complemento appartenenti al ruolo ad esaurimento (nell'ipotesi che i primi fossero stati promossi al grado di maggiore e/o di tenente colonnello dopo i secondi a parità di servizio da ufficiale), ha elaborato ed approvato il disposto di cui al comma 4 dell'articolo 24 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sanando così l'evidente «anomalia» di cui sopra.

Detta norma prevede, infatti, che gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale unico, reclutati per concorso dal complemento, i quali, in applicazione degli altri articoli della stessa legge n. 224 del 1986, sarebbero promossi al grado di maggiori o tenenti colonnello dopo i pari grado appartenenti al ruolo ad esaurimento ed aventi uguale anzianità di servizio da ufficiale, hanno titolo ad essere promossi con decorrenza dal giorno antecedente a quello già conferito ai pari grado dei ruoli ad esaurimento.

Il sopraddetto disposto di legge ha però dato luogo a gravi inconvenienti, provocando un'«anomalia» ancora più evidente, come quella concretizzatasi nel permettere ad ufficiali meno anziani di grado, seppur con maggior anzianità di servizio da ufficiale, di scavalcare, in deroga alle norme di legge che regolano l'avanzamento degli ufficiali, altri ufficiali più anziani di grado, occupanti una posizione più favorevole nello stesso ruolo speciale in quanto vincitori dell'apposito concorso di Stato per il passaggio in servizio permanente effettivo, prima dei predetti ufficiali «scavalcatori».

Quanto sopra ha determinato, quindi, una profonda turbativa dei ruoli speciali di cui sopra, permettendo, in concreto, ad ufficiali meno anziani di grado di ottenere il grado di maggiore con congrui anticipi rispetto ad ufficiali, dello stesso ruolo, più anziani di grado, e che, soprattutto, sono transitati in servizio permanente effettivo in anticipo rispetto ai primi perchè, in un particolare momento temporale, sono risultati vincitori di uno specifico concorso, che gli altri, nella stessa circostanza, non hanno superato o che, ancora più biasimevolmente, non hanno voluto fare.

Al fine di porre rimedio a tale ancora più evidente incongruenza, è quindi intervenuto nuovamente il legislatore, il quale, nell'anno 1990, ha approvato il disposto di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404.

Detto articolo sancisce che l'ufficiale in servizio permanente effettivo, scavalcato nel ruolo di appartenenza per l'applicazione del citato comma 4 dell'articolo 24 della legge n. 224 del 1986, qualora per effetto dello stesso comma non abbia a sua volta già ottenuto il grado di appartenenza, all'atto della promozione dovrà beneficiare di fatto di una retrodatazione dell'anzianità nel grado ottenuto, tale da permettere di ricollocarsi nella precedente posizione ricoperta in ruolo, prima dello scavalcamento subito, nei confronti degli ufficiali meno anziani che, a seguito della promozione anticipata ottenuta ai sensi del comma 4 dell'articolo 24, lo hanno scavalcato nel ruolo medesimo.

Comunque, il legislatore, preoccupandosi di non determinare anche con questo ulteriore temperamento, nuovi scavalcamenti nel ruolo che nella particolare circostanza sarebbero potuti avvenire, ha fissato come limite temporale massimo della sopraddetta retrodatazione di anzianità, quello di due anni.

Allo stato attuale dei fatti, dopo l'applicazione avvenuta negli ultimi tre anni degli

articoli di legge sopramenzionati, l'obiettivo che il legislatore intendeva perseguire, se da una parte è stato raggiunto per quanto riguarda l'applicazione del comma 4 dell'articolo 24 della legge n. 224 del 1986 che ha di fatto permesso ad alcuni ufficiali in servizio permanente effettivo di essere promossi al grado di maggiori prima dei pari grado e pari anzianità rimasti di complemento, dall'altra è stato completamente fallito per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 11 della legge n. 404 del 1990.

Infatti, a seguito dell'applicazione del suddetto articolo non solo non è stata eliminata, o ridotta, la profonda turbativa determinatasi all'interno dei ruolo speciali, ma la stessa è diventata ancora più profonda, tanto da determinare il totale sconvolgimento delle posizioni ricoperte in ruolo da parte degli ufficiali compresi nella fascia relativa a coloro che sono transitati in servizio permanente effettivo ed immessi negli stessi ruoli speciali (con particolare riferimento al ruolo speciale unico dell'Esercito) negli anni dal 1977 al 1981.

Oggi, infatti, nel detto ruolo vi sono ufficiali che ancora rivestono il grado di capitano, mentre ufficiali transitati in servizio permanente effettivo in anni successivi (anche cinque anni dopo) sono già stati promossi al grado di tenente colonnello: il che non può essere oggettivamente considerato congruo e legittimo, soprattutto alla luce di quanto garantisce la legge base sull'avanzamento (legge 12 novembre 1955, n. 1137), che stabilisce che l'avanzamento ad anzianità avviene promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo e che tale ordine è determinato dal momento in cui gli stessi ufficiali, nella fattispecie gli ufficiali del ruolo speciale unico, sono risultati vincitori del concorso per il passaggio in servizio permanente effettivo.

Il fallimento dell'intento propostosi dal legislatore con l'articolo 11 della legge n. 404 del 1990, cioè quello di ristabilire le posizioni ricoperte in ruolo prima dell'entrata in vigore della legge n. 224 del 1986, e successivamente della stessa legge n. 404 del 1990, è dovuto principalmente a due fattori che all'atto dell'approvazione del testo dell'articolo 11 in questione non erano prevedibili, e cioè:

con la decisione n. 2 del 24 gennaio 1989 il Consiglio di Stato ha riconosciuto ad alcuni ricorrenti (ufficiali di complemento del ruolo ad esaurimento) di essere promossi al grado di capitano dopo i pari grado appartenenti al ruolo normale; di fatto questo ha determinato, nel corso dell'anno 1991, l'estensione di tale decisione a tutti gli ufficiali di complemento del ruolo ad esaurimento trattenuti in servizio nel periodo compreso negli anni dal 1972 al 1975, con la conseguente retrodatazione della promozione al grado di capitano di circa quattro anni, cioè due anni prima dei pari grado, con pari anzianità, transitati in servizio permanente effettivo, dei ruoli speciali; ecco quindi che il limite temporale di due anni, citato nell'articolo 11 della legge n. 404 del 1990, non risulta essere più adeguato, poichè non permette in alcun modo a coloro che sono stati scavalcati in ruolo di riposizionarsi nei confronti dei loro scavalcatori i quali hanno ottenuto, a loro volta, la promozione al grado di maggiore con ulteriori due anni di anticipo rispetto a quanto considerato dal legislatore, poichè avvantaggiati indirettamente dalla sentenza di cui sopra, che ha permesso loro di essere prematuramente «trascinati» dai colleghi, con pari anzianità, rimasti di complemento;

la direzione generale degli ufficiali dell'Esercito ha poi, nel corso dell'anno 1993, applicato a tutti gli ufficiali risultati scavalcati in ruolo (anche a coloro che avevano già beneficiato in anticipo della promozione al grado di maggiore ai sensi del comma 4 dell'articolo 24 della legge n. 224 del 1986) la retrodatazione prevista dal citato articolo 11, ritenendo di dare così corretta interpretazione alla volontà del legislatore;

ciò ha permesso quindi a tutti gli ufficiali «scavalcatori», risultanti doppi beneficiari degli articoli sopra citati, di essere promossi al grado di maggiore e, successivamente, a quello di tenente colonnello, con anticipi che vanno da cinque a otto anni

sulla normale progressione di carriera, il che rende adesso ancora più evidente il perchè il limite temporale di due anni, di cui al predetto articolo 11 sia da considerarsi assolutamente inadeguato allo scopo che il legislatore intendeva perseguire con lo stesso articolo.

Dovendo quindi ritenersi oggettivamente legittimo, come del resto già ampiamente riconosciuto dal legislatore in passato, che nell'ambito dello stesso ruolo siano ristabilite le posizioni ricoperte nello stesso dai diversi ufficiali; e considerato che, a causa dell'inadeguatezza dello strumento legislativo approntato con l'articolo 11 della legge n. 404 del 1990, tale scopo non è stato raggiunto e, in particolare, che per un certo numero di ufficiali, che non hanno usufruito dei doppi benefici sopra evidenziati, la conseguente penalizzazione è da ritenersi oltremodo ingiusta poichè rende lo scavalcamento subito assolutamente irreversibile, con il presente disegno di legge si intende ottenere la modifica di quanto disposto dal citato articolo 11.

La modifica che si propone ristabilirebbe definitivamente e correttamente le posizioni ricoperte in ruolo dai diversi ufficiali, prima dell'entrata in vigore delle citate leggi (n. 224 del 1986 e n. 404 del 1990), riconsegnando ad ogni ufficiale la medesima reciproca posizione in ruolo ottenuta all'atto dell'immissione nel ruolo stesso, e, nel contempo:

non determinerebbe alcuno scavalcamento nell'ambito dello stesso ruolo, rispetto alla situazione preesistente;

non scontenterebbe nessuno dei beneficiari di tale provvedimento, in quanto garantirebbe a tutti di ricollocarsi nella stessa posizione ricoperta in ruolo all'atto dell'immissione nello stesso, garantendo sia la promozione in anticipo rispetto agli ufficiali con pari anzianità del ruolo ad esaurimento (per coloro che si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 24 comma 4, della citata legge n. 224 del 1986) sia la possibilità, per coloro che non avevano ufficiali che in qualche modo, come è avvenuto per i primi, li potevano «trascinare», di riottenere la posizione precedentemente ricoperta, ristabilendo così, opportunamente, anche precedenti rapporti gerarchici e di subordinazione;

non comporterebbe alcun onere finanziario aggiuntivo a carico dello Stato in quanto, in questo caso, le conseguenti retrodatazioni di anzianità avrebbero effetto solo dal punto di vista giuridico e non amministrativo;

sanerebbe il contenzioso determinatosi fra l'Amministrazione e numerosissimi ricorrenti, in seguito all'applicazione dei doppi benefici di cui agli articoli 24, comma 4, già citato, e 11 della legge n. 404 del 1990, dai ricorrenti medesimi contestata soprattutto per gli effetti abnormi, già peraltro sopra evidenziati, che siffatta applicazione ha determinato;

non avrebbe effetti prolungati nel tempo, poichè sarebbe applicabile ad una determinata fascia di ufficiali (circa 600) di cui, peraltro, una consistente parte degli stessi (circa 450) ne ha già di fatto beneficiato quasi interamente, e, quindi, non pregiudicherebbe nè contrasterebbe in alcun modo con un eventuale provvedimento organico futuro che il legislatore volesse prevedere in materia di avanzamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, è sostituito dal seguente:

«*Art. 11. - 1.* I capitani e maggiori del servizio permanente effettivo scavalcati nel ruolo di appartenenza per effetto dell'applicazione del comma 4 dell'articolo 24 della legge 19 maggio 1986, n. 224, qualora per effetto dello stesso comma non abbiano a loro volta già conseguito il grado di appartenenza scavalcando in ruolo ufficiali transitati nel servizio permanente effettivo in anni precedenti, all'atto della promozione al grado superiore assumono, agli effetti giuridici ed economici, un'anzianità assoluta di grado corrispondente ad una permanenza teorica nel grado di capitano o maggiore ridotta nella misura necessaria per ripristinare la loro posizione in ruolo rispetto a quella dell'ufficiale meno anziano che per effetto della promozione conseguita ai sensi del predetto comma 4 dell'articolo 24 ha assunto l'anzianità più favorevole. La predetta riduzione non può comunque essere superiore a due anni.

2. All'atto della promozione al grado di tenente colonnello, tutti gli ufficiali in servizio permanente effettivo scavalcati in ruolo in applicazione del comma 4 dell'articolo 24 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e del comma 1 del presente articolo sono riposizionati nella posizione ricoperta in ruolo dagli stessi al momento dell'entrata in vigore della legge n. 224 del 1986, nei confronti di tutti coloro che fino a quel momento li hanno scavalcati. La conseguente retrodatazione di anzianità ha effetto solo ai fini giuridici».